FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0295/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4095/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4095/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società FLAMINIA CIVITACASTELLANA (matricola 920607) contro la società ARANOVA (matricola 935549) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BATTAIOTTO DAVIDE (matricola 5836568),

In data 18 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 32,00 (trentadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

- vista, comunque, la produzione effettuata in data 03 luglio 2026 da parte della resistente di richiesta di bonifico datata 19 giugno 2026 del pagamento del premio chiesto dalla società richiedente, ad oggi, malgrado il lungo tempo trascorso, non contestata dalla stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marina Vajana — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai